Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 8 gennaio 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 52ª seduta pubblica per martedì 14 gennaio 1969, alle ore 17, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. Interrogazioni.

II. Interpellanze.

(157)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in LXII seduta pubblica per martedì 14 gennaio 1969, alle ore 16,30, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Svolgimento delle proposte di legge nn. 220 e 639;
2. Seguito della discussione dei disegni di legge nn. 311 e 312 sul bilancio dello Stato per l'anno 1969 e rendiconto generale per l'anno 1967;
3. Discussione delle proposte di legge nn. 3, 233 e 484; delle proposte di inchiesta parlamentare nn. 46 e 177 e delle mozioni nn. 9 e 10 riguardanti il SIFAR.

(156)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1968, n. **1308.**

Norme di esecuzione della legge 2 aprile 1958, n. 332, modificata con legge 21 febbraio 1961, n. 95, concernenti l'ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci », di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 332;

Vista la legge 21 febbraio 1961, n. 95;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le norme, contenute nei successivi articoli, per l'esecuzione della legge 2 aprile 1958, n. 332, modificata dalla legge 21 febbraio 1961, n. 95, riguardanti l'ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano.

Art. 2.

Ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente, il Ministro per la pubblica istruzione promuove gli atti per la designazione dei rappresentanti del Ministero del tesoro, del Consiglio nazionale delle ricerche, della provincia di Milano, del comune di Milano, della camera di commercio, industria e agricoltura di Milano e dei due professori ordinari di università quali supplenti, rispettivamente, del rettore dell'Università statale di Milano e del rettore del Politecnico di Milano, ai sensi delle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*) dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95.

La prima adunanza di ogni nuovo consiglio di amministrazione è convocata e presieduta dal presidente del precedente consiglio di amministrazione. Qualora quest'ultimo non sia più compreso fra i membri del nuovo consiglio di amministrazione o sia assente o impedito, essa è convocata e presieduta dal membro nominato in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

In detta prima adunanza ogni nuovo consiglio di amministrazione provvede ad eleggere nel suo seno il presidente ed i due vice presidenti nonchè a designare,

anche al di fuori dei suoi membri, il segretario che viene subito chiamato ad assumere le funzioni di sua competenza.

Risultano eletti presidenti e vice presidenti i membri che riportano il maggior numero di voti.

Nella medesima sua prima adunanza ogni nuovo consiglio di amministrazione delibera sull'eventuale costituzione nel suo seno della giunta esecutiva prevista dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95, e composta dal presidente e da altri due membri con il compito di attuare le deliberazioni del consiglio di amministrazione e di adottare, in caso di necessità e di urgenza, ogni opportuno provvedimento od iniziativa per il funzionamento dell'ente, salvo ratifica del consiglio medesimo nell'adunanza successiva.

Art. 3.

Il presidente dell'ente convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di votazione in parità prevale il voto del presidente, qualora la votazione non sia segreta.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da lui e dal presidente.

Art. 4.

Il presidente rappresenta legalmente l'ente nei rapporti con i terzi e compie nell'interesse dell'ente tutti gli atti che non siano espressamente riservati e demandati alla competenza del consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione ha il governo dell'ente, sovraintende alla gestione finanziaria e delibera sulle seguenti materie:

1) sul bilancio preventivo con relative variazioni e sul conto consuntivo;

2) sul regolamento da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro, nel quale sono stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere, nonchè il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale — compreso il direttore — comunque occorrente per le esigenze funzionali dell'ente;

3) sugli atti concernenti lo stato giuridico ed economico del personale dell'ente sempre che la deliberazione sia richiesta a norma del regolamento di cui al numero precedente;

4) sui regolamenti interni per il funzionamento dei servizi e degli uffici dell'ente;

5) sulla scelta della banca di interesse nazionale o della cassa di risparmio cui devono essere affidati il servizio di cassa e la custodia dei valori dell'ente, e sull'approvazione della convenzione relativa;

6) sulle modalità di costituzione e la nomina del comitato consultivo permanente per lo sviluppo del museo a norma dell'art. 4 della legge 21 febbraio 1961, n. 95;

7) sull'acquisto e l'alienazione di beni immobili, sull'accettazione o il rifiuto di lasciti, donazioni, contributi, sui prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste, sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sull'autorizzazione al presidente a stare in giudizio;

8) sull'eventuale costituzione nel suo seno della giunta esecutiva, stabilita dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95;

9) sugli affari che il presidente ritiene di sottoporre al suo esame.

Art. 6.

Le deliberazioni concernenti le materie di cui ai numeri 1, 6, 7 del precedente articolo debbono essere trasmesse per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Esse diventano esecutive, qualora il Ministero, trascorso il termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 5 della legge 2 aprile 1958, n. 332, dalla data di ricezione accertabile dalla ricevuta di ritorno, non abbia comunicato all'ente avviso contrario.

Le deliberazioni concernenti le materie di cui al n. 1) del precedente articolo debbono essere inviate per l'approvazione al predetto Ministero insieme con il bilancio preventivo e il conto consuntivo e con le rispettive relazioni del presidente dell'ente e del collegio dei revisori almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario e, rispettivamente, entro tre mesi dalla chiusura di esso.

L'entrata in vigore del regolamento organico di cui al numero 2) del precedente articolo è subordinata all'approvazione di esso, mediante decreto, del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro ai sensi dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1961, n. 95.

Art. 7.

Il Ministero della pubblica istruzione promuove gli atti per la nomina dei membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori dell'ente.

Il collegio dei revisori provvede alla vigilanza sull'andamento della gestione dell'ente ed al riscontro dei relativi atti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina e vidima i bilanci ed i conti e ne riferisce al consiglio di amministrazione, effettua verifiche di cassa. Dei riscontri effettuati viene redatto, su apposito libro numerato e siglato dal presidente del collegio prima di essere posti in uso, regolare verbale.

La relazione finale è presentata al Ministero della pubblica istruzione e a quello del tesoro nonchè alla Corte dei conti.

I revisori possono compiere anche atti individuali di ispezione e di controllo e presenziare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dalla banca o dalla cassa di risparmio che disimpegna il servizio di cassa dell'ente medesimo e firmati dal presidente o suo delegato e dal direttore e vistati dal capo del servizio amministrazione.

Art. 9.

Il comitato consultivo permanente per lo sviluppo del museo di cui all'art. 4 della legge 21 febbraio 1961, n. 95, è composto di venti membri e comprende di diritto:

a) tre membri del consiglio di amministrazione dell'ente nelle persone del rappresentante del consiglio nazionale delle ricerche e dei rettori pro-tempore dell'università statale di Milano e del Politecnico di Milano;

b) il provveditore agli studi pro-tempore di Milano;

c) due ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione;

d) due presidi di istituto tecnico o liceo scientifico di Milano.

Il comitato è presieduto dal presidente dell'ente e si aduna in riunione plenaria almeno una volta all'anno

entro il mese di gennaio per esprimere il proprio avviso sulla relazione del direttore del museo in ordine alla attività scientifica, tecnica e didattica del museo svolta nell'anno precedente ed al programma per l'anno successivo.

Il parere del comitato è obbligatorio:

1) sui progetti concernenti nuove sezioni, sale e mostre permanenti del museo;

2) sull'ampliamento e sull'aggiornamento delle sezioni, sale e mostre permanenti già esistenti;

3) sulle modificazioni rilevanti concernenti l'ordinamento del museo sotto l'aspetto scientifico, tecnico e didattico.

Art. 10.

I requisiti richiesti per il conferimento a persone od enti della qualifica di benemerito, prevista dal secondo comma dell'art. 7 della legge 2 aprile 1958, n. 332, sono stabiliti in via preventiva dal consiglio di amministrazione.

Le persone od enti cui viene attribuita la qualifica di benemerito sono incluse, nell'ordine cronologico delle date delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione, in apposito libro numerato e siglato dal presidente dell'ente e dal direttore prima di essere posto in uso.

Nel libro di cui al comma precedente sono in primo luogo trascritti i nomi delle persone e degli enti che, precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, abbiano già acquisito la qualifica di benemeriti del museo.

In altro libro anch'esso numerato e siglato dal presidente dell'ente e dal direttore prima di essere posto in uso, sono registrati gli enti e le persone che aderiscono all'ente medesimo in quanto intendano partecipare in modo particolare alla sua attività o contribuire al suo funzionamento in conformità di apposite deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate caso per caso.

Art. 11.

Il direttore del museo:

a) sovraintende ai servizi del museo, coordinandone le attività scientifiche, tecniche, didattiche e amministrative per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali dell'ente secondo le direttive deliberate dal consiglio di amministrazione e le disposizioni date dal presidente sia il funzionamento degli uffici;

b) impegna ed ordina, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le spese per le quali non sia richiesta la deliberazione del consiglio di amministrazione;

c) provvede all'acquisto di materiale di consumo ed ai normali rinnovamenti di limitata entità;

d) sovraintende all'amministrazione del patrimonio alla contabilità, alla cassa ed in genere a tutto quanto riguarda l'attività dell'ente, vigilando in particolare che il capo del servizio amministrazione e l'economo curino la tenuta e la conservazione della contabilità con i suoi libri, registri, e documenti e la corrispondenza d'ufficio;

e) propone al presidente l'assegnazione e l'impiego del personale direttivo e di concetto dell'ente;

f) dispone l'assegnazione e l'impiego del personale esecutivo ed ausiliario dell'ente;

g) predispone gli atti per le deliberazioni del consiglio di amministrazione alle cui riunioni egli assiste con voto consultivo ai sensi dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95;

h) esercita ogni altra funzione che gli venga delegata dal consiglio di amministrazione e dal presidente.

Art. 12.

Gli impiegati posti a disposizione dal Ministero della pubbica istruzione per i servizi direttivi, tecnici e amministrativi dell'ente ai sensi dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1961, n. 95, sono utilizzati nel modo e nelle forme determinate dal consiglio di amministrazione.

Qualora l'incarico di direttore del museo sia affidato ad un dipendente statale, questi, ove appartenga ai ruoli di amministrazione diversa da quella della pubblica istruzione, è collocato, per tutta la durata dell'incarico, in posizione di comando, a norma degli articoli 56 e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; ove appartenga, invece, ai ruoli del personale dipendente dall'amministrazione della pubblica istruzione, è collocato nella posizione di fuori ruolo, nei modi e limiti previsti dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1961, n. 95.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1968

SARAGAT

LEONE — SCAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 105. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968.

Istituzione di un ispettorato di porto in Passignano sul Trasimeno e modificazioni, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, alle circoscrizioni territoriali delle direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Toscana e per l'Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 21, 22 e 23 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto l'art. 1 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, — concernente i ruoli organici e l'organizzazione dello ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1950, n. 47, relativo alla ripartizione in zone del territorio nazionale della Repubblica agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, nonchè alla istituzione di ispettorati di porto;

Ritenuta l'opportunità — data la particolare idrografia della regione in questione — di annettere alla circoscrizione territoriale della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'Umbria, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, i territori dei comuni di Chiusi e Montepulciano, rientranti nella circo-

scrizione della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Toscana;

Ritenuta altresì l'opportunità di istituire un ispettorato di porto in Passignano sul Trasimeno e di delimitare la relativa circoscrizione territoriale;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

Alla circoscrizione territoriale della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'Umbria sono annessi, ai fini dello ordinamento amministrativo della navigazione interna, i territori dei comuni di Chiusi e Montepulciano, rientranti nella circoscrizione della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Toscana.

Art. 2.

Ai fini e per i compiti previsti dal codice della navigazione e del relativo regolamento, è istituito un ispettorato di porto in Passignano sul Trasimeno.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale dell'ispettorato di porto di Passignano sul Trasimeno, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, comprende i territori dei comuni di Passignano sul Trasimeno, Magione, Panicale, Castiglion del Lago, Tuoro sul Trasimeno, Chiusi e Montepulciano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1968

SARAGAT

SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1968
Registro n. 116 *Trasporti, foglio n.* 374

(12481)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968.

Assegnazione di membro alla delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1968, numero 33334, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1968, foglio n. 122 Lavori pubblici, registro n. 15, con il quale si è provveduto alla composizione della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della citata legge 10 agosto 1950, n. 646;

Vista la lettera in data 20 settembre 1968, n. 2733, con la quale il presidente del predetto consesso propone che il dott. Franco Piga, consigliere di Stato, venga chiamato a far parte della delegazione in parola;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Franco Piga, consigliere di Stato, è nominato membro della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1968

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1968
Registro n. 23 *Lavori pubblici, foglio n.* 60

(12532)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1968.

Rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Viste le retribuzioni assunte a base della liquidazione delle indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti o da malattie professionali manifestatesi nell'anno 1967 e definiti nel medesimo esercizio;

Considerato che è intervenuta una variazione in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera assunta a base per la determinazione del massimale e del minimale di cui all'ultimo comma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Decreta:

Articolo unico.

A norma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera è fissata per il triennio 1° luglio 1968-30 giugno 1971 nella misura di L. 3245, agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di L. 1.265.000 e di L. 680.000.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente in:

1) L. 1.820.000 per i comandanti e per i capi macchinisti;
2) L. 1.540.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina;
3) L. 1.400.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite prevista dal penultimo comma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 1964 e precedenti: 1,1935
anno 1965: 1,1256
anno 1966: 1,0468
anno 1967 ed oltre: 1,0000

Roma, addì 26 novembre 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(12452)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1968.

Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle prestazioni in natura, in provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati della provincia di Modena è determinato come segue:

alloggio: L. 8.000 mensili;
illuminazione: L. 600 mensili;
riscaldamento: L. 1.700 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(12439)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1968.

Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle prestazioni in natura, in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai dipendenti dalle aziende del commercio e delle professioni e arti, compresi gli istituti e case di cura nonchè i proprietari di case della provincia di Bergamo è determinato come segue:

vitto: L. 14.000 per due pasti;
L. 7.000 per un pasto;

alloggio: L. 3.000 per i dipendenti da tutti gli esercenti appartenenti o aggregati alle categorie indicate ad eccezione dei dipendenti da proprietari di fabbricati per i quali il valore è fissato in L. 6.000.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(12441)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2,20 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(12361)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Autorizzazione alla S.p.a. Docks Liguri ad ampliare il magazzino generale esercitato in Genova porto - ponte Morosini.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 5 marzo 1955, 23 gennaio 1959 e 12 giugno 1965 con i quali la S.p.a. Docks Liguri, con sede in Genova, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Genova porto - ponte Morosini, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 28 novembre 1967, con la quale la società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare detto magazzino generale con un locale posto al secondo piano del fabbricato *A* della calata Salumi, denominato magazzino *D*, da destinare al deposito di merci varie estere, nazionali e nazionalizzate;

Vista la deliberazione n. 64 del 16 gennaio 1968, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti prodotti a corredo della istanza;

Decreta:

Articolo unico

La S.p.a. Docks Liguri, con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Genova porto - ponte orosini, con un locale posto al secondo piano del fabbricato *A* della calata Salumi, della superficie di mq. 800, denominato magazzino *D*, meglio descritto nella planimetria e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detto locale possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Per le operazioni di deposito in esso effettuate si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per le finanze*
GIOIA

(12475)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa Domenico Barilari », a r. l., con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 2, 3, 7 settembre 1968 alla « Società cooperativa Domenico Barilari » a r. l., con sede in Ancona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa Domenico Barilari », a r. l., con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dottor Giorgio Sabatini in data 17 giugno 1957, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Umberto Trevi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Ministro: Bosco

(12367)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 217 del 7 giugno 1965, con il quale la amministrazione provinciale di Perugia ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della traversa interna dell'abitato di Bastardo di Giano che costituisce il tratto terminale della strada provinciale « Spoleto - Todi » fino all'innesto sulla strada statale n. 316 dei Monti Martani, della lunghezza di km. 0+887 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario;

Visto il voto n. 1243 del 17 settembre 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 0+887, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1968

Il Ministro: NATALI

(12209)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1968.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni sulla vita, della riassicurazione nello stesso ramo e delle operazioni di capitalizzazione, alla compagnia italiana di assicurazione « Edera Vita » s.p.a., con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della compagnia italiana di assicurazioni « Edera Vita » s.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni generali di polizza;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La compagnia italiana di assicurazioni « Edera Vita » s.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, la seguente opzione a scadenza, nonchè le relative condizioni generali di polizza, presentate dalla predetta compagnia:

Tariffa 3, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa 6, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 16, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza;

Condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una rendita vitalizia;

Tariffa relativa alla capitalizzazione, a premio unico per contratti ordinari;

Condizioni generali di polizza per le operazioni di capitalizzazione.

Roma, addì 11 dicembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(12430)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « Settimana della calzatura italiana - XXIII presentazione nazionale moda della calzatura », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Settimana della calzatura italiana - XXIII presentazione nazionale moda della calzatura », che avrà luogo a Bologna dal 1° al 5 marzo 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: SAVIO

(12327)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa elettricisti a r.l. », con sede in Savona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 dicembre 1968 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa elettricisti a r.l. », con sede in Savona, composto dai signori:

Gioia rag. Margherita, presidente;
Pino rag. Mario e Picciocchi Pietro, membri.

(12448)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio cooperativo di lavoro Il Guasco - Società cooperativa a r. l. », con sede in Ancona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 dicembre 1968 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio cooperativo di lavoro Il Guasco - Società cooperativa a r. l. », con sede in Ancona, composto dai signori:

Marano avv. Corrado, presidente;
Recanatesi dott. Mario e Jorio rag. Ezio, membri.

(12478)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « Cerreto d'Esi », con sede in Collesalvetti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 ottobre 1968, la gestione commissariale della società cooperativa agricola « Cerreto d'Esi », con sede in Collesalvetti (Livorno), è stata prorogata fino al 30 aprile 1969.

(12494)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa « Unione cooperativa di consumo di Vaglio », con sede in Biella.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 novembre 1968, i poteri conferiti al signor Santino Diotti, commissario governativo della società cooperativa « Unione cooperativa di consumo di Vaglio », con sede in Biella, frazione Vaglio-Chiavazza (Vercelli), sono stati prorogati fino al 31 marzo 1969.

(12443)

Scioglimento di cinquantanove società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 dicembre 1968 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Fede e Libertà », con sede in Milano, costituita per rogito Rivani in data 15 aprile 1953, repertorio 243/4378;
2) edilizia « Dipendenti Philips I », con sede in Milano, costituita per rogito Schiavo in data 18 maggio 1965, repertorio 248266;
3) edilizia « Dipendenti Philips II », con sede in Milano, costituita per rogito Schiavo in data 21 maggio 1964, repertorio 248657;
4) edilizia « La Wally », con sede in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 30 aprile 1965, repertorio 18353;
5) edilizia « Catullo », con sede in Milano, costituita per rogito Schiavo in data 22 ottobre 1958, repertorio 124173;
6) edilizia « Nova », con sede in Milano, costituita per rogito Guido Notari in data 14 luglio 1948, repertorio 93932;
7) edilizia « Ippodromo », con sede in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 28 settembre 1962, repertorio 13126;
8) edilizia « Cascina Olimpia », con sede in Milano, costituita per rogito Calvano in data 31 luglio 1964, repertorio 7553;
9) edilizia « Farsala », con sede in Milano, costituita per rogito Manfredini in data 15 dicembre 1965, repertorio 147618,
10) edilizia europea « La Presolana », con sede in Milano, costituita per rogito Japoce in data 13 maggio 1964, repertorio 14447;
11) edilizia « Primula Bianca », con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 6 febbraio 1963, repertorio 390043,
12) edilizia « Briantea 64 », con sede in Milano, costituita per rogito Barbiano di Belgioioso in data 26 ottobre 1963, repertorio 14601;
13) edilizia « Edilfarini », con sede in Milano, costituita per rogito Siggillino in data 11 febbraio 1965, repertorio 47672;
14) edilizia « Pavoniana Prima », con sede in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 26 settembre 1962, repertorio 13124;
15) edilizia « Ippocrate », con sede in Milano, costituita per rogito Perabò in data 9 ottobre 1963, repertorio 14525;
16) edilizia « Ariete Rosa », con sede in Milano, costituita per rogito Bottaro in data 23 ottobre 1965, repertorio 16740/4331;
17) edilizia « Scilla », con sede in Milano, costituita per rogito Marsala in data 25 settembre 1963, repertorio 23321/3474;
18) edilizia « Atlantica », con sede in Milano, costituita per rogito Calvano in data 30 maggio 1961, repertorio 2575;
19) edilizia « Carroccio 22 », con sede in Milano, costituita per rogito Ferrari in data 9 febbraio 1965, repertorio 38662;
20) G.A.P. Gestione auto parcheggi, con sede in Milano, costituita per rogito Consolandi in data 25 marzo 1966, repertorio 14306/5401;
21) edilizia « Lella », con sede in Milano, costituita per rgito Orombelli in data 3 settembre 1964, repertorio 6911;
22) edilizia « Primavera », con sede in Milano, costituita per rogito Bruni in data 24 settembre 1963, repertorio 6948;
23) edificatrice « Quattro Mura », con sede in Milano, costituita per rogito Ricci in data 17 ottobre 1963, repertorio 15790/2032;
24) edilizia « Milano n. 24 », con sede in Milano, costituita per rogito Lapidari in data 5 dicembre 1963, repertorio 417361;
25) Bonaparte 745, con sede in Milano, costituita per rogito Mancosu in data 2 ottobre 1963, repertorio 81270;
26) edilizia ACLI-Unione, con sede in Milano, costituita per rogito Moretti in data 23 luglio 1962, repertorio 56070/14857;
27) edificatrice Giampietro Bianchini, con sede in Milano, costituita per rogito Moretti in data 21 marzo 1963, repertorio 59229/15331;
28) Pulitori vetture ferroviarie, con sede in Milano, costituita per rogito Zanzi in data 20 febbraio 1946, repertorio 24995;
29) C.A.D.A.R.A.I. - Cooperativa abitazioni dipendenti artistici R.A.I., con sede in Milano, costituita per rogito Marchetti in data 26 aprile 1963, repertorio 30174;
30) edilizia « Olonella », con sede in Milano, costituita per rogito Brambilla in data 22 giugno 1954, repertorio 34125;
31) edilizia « Aedes », con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 5 aprile 1963, repertorio 393088;
32) popolare di Caviaga, con sede in Caviaga di Cavenago d'Adda (Milano), costituita per rogito Pignatti in data 16 novembre 1947, repertorio 33420;
33) edilizia « S. Marco », con sede in Cesano Maderno Snia Viscosa (Milano), costituita per rogito Notari in data 17 maggio 1963, n. 395005;
34) edilizia « Diana », con sede in Cugiano (Milano), costituita per rogito Japoce in data 8 settembre 1964, repertorio 15055;
35) edilizia Lavoratori postelegrafonici, con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Biasini in data 26 marzo 1963, repertorio 9915;
36) Domus Pineta Edificatrice, con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Pignatti in data 16 novembre 1963, repertorio 76561;
37) edilizia Sovrana, con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Biasini in data 4 novembre 1958, repertorio 3626;
38) « Rio-Bo », con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Signoris in data 9 settembre 1964, repertorio 9612/24711;
39) agricola S. Bernardo, con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Biasini in data 6 aprile 1962, repertorio 8136;
40) Circolo cooperativo lavoratori, con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Ruggeri in data 22 dicembre 1948, repertorio 1530/237;

41) Cooperativa case rurali, con sede in Massalengo (Milano), costituita per rogito Pignatti in data 3 febbraio 1962, repertorio 70585;

42) Cooperativa case rurali Marzano, con sede in Merlino frazione Marzano (Milano), costituita per rogito Pignatti in data 24 marzo 1962, repertorio 71018;

43) edilizia S Matteo, con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Rodino in data 4 dicembre 1963, repertorio 20286,

44) Edile costruzioni economiche popolari - C.E.C.E.P., con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Nando Viale in data 25 marzo 1964, repertorio 40823;

45) cooperativa Briantea, con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Mascheroni in data 17 novembre 1945, repertorio 34250/15937;

46) edilizia Famiglie numerose Giovanni XXIII, con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Gazzaniga in data 26 giugno 1963, repertorio 131243;

47) « San Marco », con sede in Pero (Milano), costituita per rogito Nocera in data 12 febbraio 1963, repertorio 3317;

48) di consumo del Popolo di Pieve Fissiraga, con sede in Pieve Fissiraga (Milano), costituita per rogito Pignatti in data 17 marzo 1946, repertorio 30841;

49) edilizia europea San Francesco, con sede in S. Colombano al Lambro (Milano), costituita per rogito Japoce in data 20 febbraio 1964, repertorio 14009/3073;

50) edilizia « La Prospera », con sede in S. Giuliano Milanese (Milano), costituita per rogito Notari in data 23 aprile 1963, repertorio 393724;

51) « A C.L.I. », con sede in Sant'Angelo Lodigiano (Milano), costituita per rogito Piontelli in data 23 dicembre 1953, repertorio 11001/908;

52) europa Antonio Meucci, con sede in Seregno (Milano), costituita per rogito Japoce in data 14 settembre 1964, repertorio 15082;

53) edificatrice Vittoria, con sede in Terranova Passerini - attualmente in frazione Cascine (Milano), costituita per rogito Biasini in data 18 aprile 1962, repertorio 8224;

54) edilizia « Acli S. Gottardo », con sede in Trezzano Rosa (Milano), costituita per rogito Japoce in data 1° marzo 1964, repertorio 14043;

55) edilizia « Europa Monte Bianco », con sede in Vanzago (Milano), costituita per rogito Japoce in data 23 novembre 1963, repertorio 12856/2923;

56) edilizia « Europa Monte Grappa », con sede in Vanzago (Milano), costituita per rogito Japoce in data 30 novembre 1963, repertorio 12859/2926;

57) edilizia Universitaria Pavese, con sede in Pavia, costituita per rogito Trigilio in data 22 giugno 1963, repertorio 4151;

58) edificatrice Casa del Popolo, con sede in Robbio (Pavia), costituita per rogito Trigilio in data 22 dicembre 1957, repertorio 681;

59) Fides Europea, con sede in Saronno (Varese), costituita per rogito Japoce in data 5 settembre 1964, repertorio 15066.

(12447)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Corso dei cambi del 7 gennaio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,09	624,15	624,05	624,15	624,05	624,05	624,15	624,15	624,09	624,10
$ Can.	581,65	581,70	582 —	581,70	581 —	581,60	581,70	581,70	581,65	581,60
Fr Sv.	144,87	144,60	144,54	144,61	144,55	144,85	144,59	144,61	144,87	144,65
Kr. D.	83,26	83,27	83,18	83,16	83,25	83,29	83,17	83,16	83,26	83,25
Kr N.	87,37	87,38	87,38	87,375	87,35	87,35	87,37	87,375	87,37	87,35
Kr. Sv.	120,65	120,67	120,70	120,72	120,55	120,64	120,70	120,72	120,65	120,65
Fol.	172,92	172,61	172,70	172,65	172,55	172,91	172,61	172,65	172,92	172,65
Fr. B.	12,43	12,432	12,4375	12,4320	12,44	12,43	12,4370	12,4320	12,43	12,43
Franco francese	126,14	126,16	126,12	126,15	126,05	126,14	126,17	126,15	126,14	126,15
Lst	1488,05	1488,10	1487,70	1488,10	1487,75	1488 —	1488 —	1488,10	1488,05	1487,90
Dm. occ.	155,96	155,96	155,97	155,94	155,95	155,95	155,97	155,94	155,96	155,95
Scell. Austr.	24,16	24,156	24,1550	24,16	24,15	24,15	24,16	24,16	24,16	24,15
Escudo Port.	21,88	21,88	21,84	21,87	21,70	21,86	21,07	21,87	21,88	21,87
Peseta Sp.	8,94	8,95	8,93	8,946	8,95	8,94	8,9475	8,946	8,94	8,94

Media dei titoli del 7 gennaio 1969

Rendita 5 % 1935	104,685
Redimibile 3,50 % 1934	99,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,55
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,05
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,10
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1969

1 Dollaro USA	624,15
1 Dollaro canadese	581,70
1 Franco svizzero	144,60
1 Corona danese	83,165
1 Corona norvegese	87,372
1 Corona svedese	120,71
1 Fiorino olandese	172,63
1 Franco belga	12,434
1 Franco francese	126,16
1 Lira sterlina	1488,05
1 Marco germanico	155,955
1 Scellino austriaco	24,16
1 Escudo Port.	21,87
1 Peseta Sp.	8,947

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 613 Mod. 241 D.P. — Data: 2 agosto 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Acampora Teresa e Parisi Luigi — Titoli del debito pubblico: nominativi 5 — Capitale L. 310.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 gennaio 1969

(12507)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Trescore Balneario ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.10.III.12/6/967, in data 27 ottobre 1968, del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Trescore Balneario (Bergamo) è stata autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(12372)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla fondazione Alberto Colonnetti, con sede in Pollone, ad acquistare un appartamento in Biella

Con decreto del prefetto della provincia di Vercelli in data 26 novembre 1968, n. 44615, la fondazione Alberto Colonnetti, con sede in Pollone, è stata autorizzata ad acquistare un appartamento, sito in Biella, via Ferruccio Nazionale, n. 4, piano rialzato, del valore di L. 7.300.000.

(12336)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione definitiva all'esercizio professionale.

L'ing. Santo Marino, nato a Priolo Gargallo (Siracusa) il 16 dicembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Padova in data 23 agosto 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

Il dott. Renato Venturi, nato a Roma il 12 novembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di dottore commercialista rilasciatogli dall'Università di Roma in data 3 giugno 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(12340)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Umberto Bertoloni, nato ad Apuania Carrara (Apuania) il 25 settembre 1913, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli da questo Ministero in data 28 ottobre 1940.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Ministero della pubblica istruzione.

L'ing. Salvatore Lupino, nato a Roma il 23 novembre 1913, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli da questo Ministero in data 28 ottobre 1940.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Ministero della pubblica istruzione.

(12341)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione già scarico del Piavesella, ora tombato, in comune di Spresiano.

Con decreto 21 ottobre 1968, n. 1041 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione già scarico del Piavesella, ora tombato, segnato nel catasto del comune di Spresiano, sezione C, al foglio n. 1, mappali 27 $^1/_2$ (mq. 310), 28 $^1/_2$ (mq. 400), e 29 $^1/_2$ (mq 265) di complessivi mq. 975 ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 novembre 1967, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(12491)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in località S. Michele nel comune di Bassano del Grappa.

Con decreto 20 giugno 1968, n. 396 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in località S. Michele del comune di Bassano del Grappa (Vicenza) segnato nel catasto del comune stesso al foglio n. XI, sezione G, mappale 26 ½ di mq. 650 ed indicato nella planimetria rilasciata il 9 novembre 1966, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(12492)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Salerno

Con decreto ministeriale addì 10 dicembre 1968, la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Salerno viene prorogata fino al 30 aprile 1969 ed il dott. Raul Testa è confermato nell'incarico di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi determinati dal decreto ministeriale 30 giugno 1967.

Con il medesimo decreto vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1968 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del codice civile alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(12458)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorsi per titoli ed esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n 2238, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 24 febbraio 1967 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista l'approvazione del Comitato amministrativo espressa nelle sedute del 9 settembre 1968 e del 18 novembre 1968;

Delibera:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Istituto centrale di statistica:

1) concorso a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova, riservato ai laureati in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche e attuariali, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in matematica, in fisica, in chimica;

2) concorso a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova, riservato ai laureati in economia e commercio, in scienze economico-marittime, in scienze politiche, in giurisprudenza, in scienze agrarie, in scienze forestali.

I candidati non potranno essere ammessi a più di uno dei concorsi sopra indicati.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica.

Possono partecipare ai concorsi predetti anche gli impiegati della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a revisore aggiunto ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

B) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione;

D) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo;

E) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data della scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine; per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306; per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente.

Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

Le elevazioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

5) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto fino ai 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma della legge stessa;

8) il limite massimo di età è protratto inoltre a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e per la guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o

dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra a norma delle vigenti disposizioni.

Nono sono ammessi a fruire di tale beneficio:

gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

gli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539 ad esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3 secondo comma della legge medesima;

c) per i profughi indicati al precedente n. 2), i quali siano disoccupati;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, e per gli appartenenti alle altre categorie assimilate agli orfani di guerra;

e) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851 ad esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11, e per gli orfani e le vedove dei caduti del lavoro di cui alla legge medesima.

Si prescinde dal limite di età per i candidati che all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso appartengano al personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o delle amministrazioni civili dello Stato, purchè siano in possesso degli altri requisiti.

Si prescinde parimenti dal limite di età per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Nono sono ammessi al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico, siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito al successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400 e indirizzata all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, via Cesare Balbo, 16, Roma, dovrà pervenire all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che verrà apposto in ciascuna di esse a cura dell'ufficio protocollo dell'Istituto.

Delle domande presentate a mano al competente ufficio protocollo dell'Istituto sarà rilasciata ricevuta.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute all'Istituto dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome. Le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine: il cognome del marito, il nome e cognome proprio;

2) la data ed il comune di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare in base a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare dell'elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) il domicilio ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) il titolo di studio (tipo di laurea) posseduto con la indicazione della università della Repubblica che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto di cui all'art. 2, lettera *A*), del presente bando, dovranno dichiarare il diploma di istruzione secondaria di secondo grado del quale siano in possesso;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dello Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il candidato dovrà comunque dichiarare di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

11) il proprio espresso impegno di accettare, in caso di nomina, la destinazione in servizio anche presso gli uffici periferici dell'Istituto centrale di statistica;

12) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato è sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli, gli aspiranti che abbiano fatto pubblicazioni a stampa di carattere statistico, tecnico o amministrativo, o che abbiano esplicato per almeno due anni funzioni proprie della carriera direttiva presso uffici di statistica, tecnici o amministrativi statali, parastatali o di enti pubblici, dovranno comprovare il possesso di tali titoli allegando alla domanda rispettivamente due esemplari delle pubblicazioni e i documenti, rilasciati su carta bollata dalle amministrazioni presso le quali abbiano prestato la propria opera, dai quali risulti il periodo di prestato servizio e le effettive mansioni espletate.

I titoli suddetti dovranno essere corredati da un elenco in carta semplice ed in duplice copia. Non saranno presi in considerazione i titoli che pervengano all'Istituto dopo il termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 5.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, in base a coefficienti di merito determinati dalla commissione esaminatrice, prima dell'inizio delle prove di esame.

Per la valutazione dei titoli la commisssione esaminatrice disporrà collegialmente:

a) di punti uno, al massimo, per le pubblicazioni a stampa di carattere statistico, tecnico o amministrativo;

b) di punti uno, al massimo, per le funzioni proprie della carriera direttiva esplicate per almeno due anni presso uffici di statistica, tecnici o amministrativi statali, parastatali o di enti pubblici.

Art. 6.

Le commissioni esaminatrici, composte come previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, saranno nominate con successive deliberazioni.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè le altre norme che saranno stabilite dalla commissione esaminatrice.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata da un notaio o dal sindaco del comune di residenza, o di carta di identità o di tessera postale o di porto d'armi o di patente automobilistica o di passaporto o di libretto ferroviario personale.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa sarà dato non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, comunicando nel contempo il voto riportato in ciascuna delle prove scritte

Art. 8.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie distintamente indicate per ciascun concorso di cui all'art. 1 del presente bando.

Ciascuna prova scritta consisterà nello svolgimento, da farsi nel periodo massimo di otto ore, di un tema scelto dal candidato su una delle materie indicate.

I programmi degli esami sono stabiliti come segue:

I Concorso a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova, riservato ai laureati in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche e attuariali, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in matematica, in fisica, in chimica:

1ª prova scritta: statistica;

2ª prova scritta: demografia, oppure, statistica economica;

3ª prova scritta: matematica attuariale, oppure, calcolo delle probabilità;

prova orale: tutte le materie indicate per le prove scritte nonchè elementi di calcolo algebrico ed infinitesimale e nozioni sull'ordinamento amministrativo italiano.

II - Concorso a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova, riservato ai laureati in economia e commercio, in scienze economico-marittime, in scienze politiche, in giurisprudenza, in scienze agrarie, in scienze forestali:

1ª prova scritta: economia politica, oppure, statistica economica;

2ª prova scritta: ragioneria, oppure, amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

3ª prova scritta: scienza delle finanze e diritto finanziario, oppure diritto commerciale;

prova orale: tutte le materie indicate per le prove scritte nonchè diritto pubblico.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dello Istituto

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nella prova orale.

Art. 9

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti prescritti — redatti nelle apposite forme — attestanti gli eventuali titoli che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'ultimo comma del precedente art. 8.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre disposizioni vigenti in materia di preferenze.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, l'amministrazione terrà conto delle riserve di posti previste a favore di particolari categorie di cittadini sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno approvate, con deliberazione del presidente dell'Istituto, sotto condizione, limitatamente ai vincitori, dell'accertamento dei requisti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate allo albo dell'Istituto.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica, Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) titolo di studio: diploma originale o copia notarile ovvero copia debitamente autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare in sua vece: il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato, oppure un certificato di laurea su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 3, produrranno i relativi documenti redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze o precedenze di cui all'articolo 9 del presente bando;

3) il certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

6) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione e indicare che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di mutilato od invalido di guerra od assimilato, di mutilato o invalido per servizio, e di mutilato o invalido del lavoro, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.) in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati che appartengano ai ruoli del personale dello Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al numero 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova.

L'amministrazione si riserva la facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che potranno risultare disponibili alla data di approvazione di ciascuna graduatoria secondo l'ordine della graduatoria stessa nei limiti di un decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di consigliere di 3ª classe. Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del comitato amministrativo. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica di consigliere di 3ª classe. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto, decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1968

Il presidente: DE MEO

(Schema esemplificativo della domanda da compilare su carta da bollo da L. 400)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16. — 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a . . . posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva di codesto Istituto, riservato ai laureati in . . . . pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . . a . . . . (provincia di . . . . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . . .;

3) di essere domiciliato in (3) . . . .

4) di essere in possesso della laurea in . . . . . conseguita presso l'università o istituto di . . . . nell'anno accademico (4) . . . .;

5) di essere cittadino italiano;

6) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . . . .;

7) di non aver riportato condanne penali (6), e di non avere procedimenti penali pendenti;

8) di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva (7);

9) di appartenere al personale di ruolo di . . . . con la qualifica di (8) . . . .;

10) di avere prestato servizio presso (9) . . . . . dal . . . . . . al . . . . . ., e che il rapporto di impiego è cessato per . . . .;

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (10);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la destinazione in servizio anche presso gli uffici periferici dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo: . . . .; impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(Data) . . . .

Firma del candidato

. . . . (1)

Allegati:

Titoli eventuali (12).

---

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 32 anni, dichiari a quale dei titoli indicati nell'art. 2 del bando beneficia della elevazione di detto limite.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) Il candidato impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica con qualifica non inferiore a revisore aggiunto, che sia sfornito del diploma di laurea, indichi il diploma di istruzione secondaria di secondo grado del quale è in possesso.

(5) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(6) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(7) In caso contrario, indichi se è stato dichiarato rivedibile o riformato, se è stato riformato successivamente alla presentazione alle armi, se è stato ammesso al rinvio. Indichi, in ogni caso, l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(8) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato

(9) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(10) Tale dichiarazione dovrà essere resa comunque da tutti i candidati.

(11) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del comune di residenza; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio

(12) Pubblicazioni a stampa di carattere statistico, tecnico o amministrativo da allegare in duplice esemplare; documenti di servizio di cui all'art. 4 del bando. I titoli dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia.

(11862)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Taranto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Taranto;

Visto il decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Taranto, nell'ordine appresso indicato:

1. Zaffarano dott. Michele . . . punti 102,31 su 132
2. Salvati dott. Arnaldo . . . . » 88,86 »
3. Cantanna dott. Pietro . . . . » 86,88 »
4. Lo Iacono dott. Domenico . . . » 76 — »
5. Coiro dott. Giovanni . . . . » 74,72 »
6. Lauria dott. Giuseppe . . . . » 73,68 »
7. Costa dott. Antonio Emilio . . » 73,13 »
8. Di Pietrantonio Saverio . . » 71,50 »
9. Campanella dott. Giovanni . . . punti 70,25 su 132
10. Luciani dott. Antonio . . . . » 69,75 »
11. Cassano dott. Pasquale . . . » 69,22 »
12. Lombardi dott. Antonio . . . » 68,77 »
13. Palaticllo dott. Vincenzo . . . » 66,36 »
14. Tollis dott. Aldo . . . . . » 61,86 »
15. De Angelis dott. Vittorio . . . » 59,25 »
16. Rossi Eugenio . . . . » 58 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(12429)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso a quaranta posti di applicato aggiunto nel ruolo centrale e periferico del personale esecutivo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1968, registro n. 11, foglio n. 62, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quaranta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo centrale e periferico del personale esecutivo;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a quaranta posti di applicato aggiunto nel ruolo centrale e periferico del personale esecutivo, indetto con il decreto ministeriale 1° marzo 1968, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Palumbo dott. Domenico, ispettore generale.

Componenti:
Veneri dott. Renato, direttore di divisione;
Grimaldi dott. Luigi, direttore di sezione;
Minardi dott. Maria Grazia, direttore di sezione;
Bucarelli dott. Aldo, direttore di sezione.

Componente aggiunto per la dattilografia e la stenografia:
Cavicchioni Maturo prof. Marta, docente di ruolo nell'Istituto professionale di Stato per il commercio « A. Vespucci » di Roma.

Segretario:
Bernardino dott. Maria, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa che verrà sostenuta nel corrente esercizio finanziario 1968, presunta in L. 100.000, sarà imputata al capitolo 1184.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1968
Registro n. 18, *foglio n.* 172

(12359)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.